



Associazione
Comitato Romano Antirumore
C. R. A.
Via
00196 ROMA

Alla Procura della Repubblica
Tribunale Penale
ROMA

Con il presente esposto il Comitato Romano Antirumore denuncia la gravissima situazione di degrado ambientale per inquinamento acustico esistente nel territorio del Comune di Roma sulla base delle seguenti considerazioni:

l'inquinamento acustico ha rilevanza penale sostanziandosi nella configurazione del reato di cui all'art. 659 C.P. con l'aggravante della continuazione;

i cittadini aggrediti dalle fonti rumorose, che spesso si rivolgono allo scrivente Comitato (del quale molti sono membri), in particolare quelle rilevate da ultimo in relazione alle varie manifestazioni dell'Estate Romana, riguardano una grande pluralità di persone, che hanno tutte intrapreso i lunghi itinerari delle denunce presso gli uffici competenti senza ottenere alcun risultato significativo: Vigili Urbani, ASL locali, ARPA, Ufficio tutela ambiente del Comune di Roma e così via (come meglio risulta dai fatti specificamente citati qui di seguito);

il degrado di cui in premessa, di cui si fornisce con la presente ampia prova, mediante relazione di numerosi casi ineccepibilmente documentati, da una parte denuncia la sussistenza di reati penali reiterati e, dall'altra, la mancata prevenzione e/o repressione da parte degli organi preposti.

Tali comportamenti, oltre a vanificare i fini della legge 447/95 (Legge Quadro sull'inquinamento acustico), a parere del Comitato, sono palesemente omissivi o comunque negligenti.

Sarà compito dell'Autorità Inquirente verificare, anche sulla carta delle notizie fornite (per le quali si è a disposizione per eventuali delucidazioni e/o integrazioni) se nelle condotte sotto evidenziate, commissive e/o omissive, siano ravvisabili fattispecie penalmente rilevanti, estendendo l'apprezzamento anche in relazione alla previsione di cui al comma 2 dell'art. 40 C.P., in forza del quale, come è noto, "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo".

A conferma di quanto premesso è sufficiente constatare che ogni volta che la Magistratura ordinaria, penale, civile o amministrativa, è stata chiamata a dirimere casi di inquinamento acustico, in relazioni ad attività musicali, ha costantemente giudicato tali attività nocive alla salute per eccessiva rumorosità, condannando i responsabili.

Appare evidente, quindi, il palese contrasto con le asserite condizioni di regolarità risultanti dalle relazioni del tecnico competente e dalle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità comunali.

La presente nella speranza che si possa e si voglia finalmente intervenire, in maniera efficace, per porre fine ad una situazione di conclamata illegalità, stante la puntuale, reiterata, continua recidiva violazione della norma amministrativa, oltre che di quella penale e civile, sia da parte dei responsabili delle manifestazioni musicali e dei tecnici competenti che redigono la relazione di Impatto Acustico, che degli

organi preposti della P.A., al fine di predisporre ogni più idoneo provvedimento a tutela della salute della collettività, principio garantito dalla Costituzione, ma non in pratica non attuato, inibendo il protrarsi della situazione anti-giuridica e mettendo fine ai gravi danni causati dal protrarsi dell'inquinamento acustico.

E' quasi inutile sottolineare che non tutti i cittadini hanno la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria, restando così privi dell'unica efficace difesa, che, invece, sarebbe loro dovuta dagli organi territorialmente preposti alla protezione ambientale;

Prima di esaminare in dettaglio alcuni casi specifici, è indispensabile premettere che tutti i rilievi fonometrici di controllo sono stati rilevati –a cura dello scrivente Comitato- che si è avvalso dell'opera del proprio Consigliere tecnico Fabrizio Calabrese, esperto in acustica.

Tutti i rilievi sono stati eseguiti all'interno di abitazioni, come disposto dal D.M. 16-03-1998 e sono di dignità tecnica elevata essendo stati eseguiti mediante campionamenti per lunghi intervalli di tempo (fino ad oltre sette ore), ma tuttavia con l'elevata risoluzione di un campione al secondo.

A corredo di quanto denunciato si allegano note informative relative ad alcuni casi di inquinamento acustico in essere:

DISCOTECHE ALL'APERTO DI OSTIA LEVANTE

ESTATE ROMANA: TESTACCIO VILLAGE, ZZZZZZZ, JJJJJ (CAPANNELLE)

MUSIC VILLAGE DI TOR DI VALLE

e di altri casi, in cui i provvedimenti della Magistratura hanno sospeso l'attività, dimostrando l'infondatezza delle affermazioni di regolarità redatte dai Tecnici Competenti e dai gestori, recepite come tali dagli organi comunali:

DISCOTECA MEGLIO SOUL

DISCOTECA FOLLIA

ROMA, 31.07.2001

C.R.A.

Comitato Romano Antirumore

Il Presidente

Floriana Marcucci

ALLEGATO 1) DISCOTECHE ALL'APERTO DI OSTIA LEVANTE

Sulle vicende connesse all'inquinamento acustico sul litorale di Ostia Levante, provocato nei periodi estivi da impianti estemporanei di discoteche operanti di notte, fino all'alba, negli stabilimenti balneari, **il Comitato di Quartiere "Verde e Mare"**, a fronte di cinque anni di impegno contro questi reati, ha avanzato decine di esposti, e denunce, ai quali però hanno seguito solo chilogrammi di inutile corrispondenza formale, documenti dei quali si offre comunque di seguito breve, ma significativa sintesi:

Denunce avanzate, nonostante siano accaduti, talvolta, episodi di intimidazione.

- 23.07.96 denuncia presso la A:S:L: contro la manifestazione "S G – Piazzale Mediterraneo, sponsorizzata dal Comune di Roma
- 08.08.96 analogo esposto al Presid. XIII con prot. 45952
- 29.08.96 esposto – con oltre 150 firme - al Sost. Proc. Capo di Roma, al Pres. XIII, ai comandanti Carabinieri, Polizia, V.V.U., A.S.L., organi di stampa, sull'inquinamento acustico del litorale.
- 08.03.97 Convegno sull'argomento - di cui si allega il programma - indetto dal Comitato e che ha ottenuto la partecipazione di politici ed autorità locali.
- 16.06.97 esposto R.R. e fax sulla situazione insopportabile e sull'inefficienza dei controlli, inviato al Prefetto, alla Pretura, al Presid. XIII, ai Dip.ti IV e V del Comune di Roma, alle A.S.L. ai V.V.U.U. XIII, al comando Carabinieri XIII, al comando Polizia di Stato XIII.
- 23.07.97 esposto al Prefetto, ai dip.ti IV e V alla A.S.L. ai V.V. U. ai Carabinieri, per esercizio "OSTIA FEST" senza autorizzazione.
- 04.08.97 esposto-fax inviato al Prefetto, alla Pretura, alla Polizia Giudiziaria, al comando Carabinieri XIII, al Ministero delle Poste, contro la manifestazione "OSTIA " – spiaggia adiacente riva destra canale dei Pescatori - sponsorizzata dal Comune di Roma
- 04.08.97 esposto-fax inviato al Pres. XIII, ai comandanti Polizia, Carabinieri, V:V:U contro la manifestazione ". Dott. Nvvvv" – P.le Stazione Castel Fusano
- 11.08.97 Protesta diretta al Sindaco e all'ass. alla cultura per dichiarazioni offensive e le osservazioni fuori della realtà di quest'ultimo
- 02.09.97 denuncia presso i Carabinieri di Ostia contro la manifestazione "OSTIA " – spiaggia adiacente riva destra canale dei Pescatori - sponsorizzata dal Comune di Roma
- 01.10.97 nota informativa sul "fallimento controllo emissioni sonore Lungomare Ostia Levante" per la stagione 1997 con invito-sollecito (caduto nel vuoto più assoluto) ad intervenire per evitare il ripetersi per la successiva stagione – inviato al Prefetto, al sindaco, alla Pol.Giud. alla A.S.L. ai Dip.ti IV e V.

la documentazione relativa all'anno 1998, del tutto analoga alla precedente, è presso persona al momento non reperibile

- 08.06.99 denuncia ai V.V.U disturbo locali "Nkkkkkk" e "Nggggg"
- 21.06.99 Richiamo-invito (inutile) alla corretta applicazione della legge in considerazione delle precedenti, eclatanti disattenzioni inviato alla Proc. Repubblica, al Sindaco, all'ass. alla Salute, al Pres. V commissione, ai dip.ti IV, V e X, al Servizio Igiene Pubblica Ambientale, al pres. XIII, al pres. Commissione Ambiente, e, p.c. organi di stampa.
- 27.06.99 denuncia ai V.V.U. disturbo "Nooooo" P. dei canotti
- 05.07.99 denuncia al sindaco di Roma, all'ass. Polit.Cult. all'ass. Polit. Amb. Ai Comandi Carabinieri, Finanza, V.V.U. sul totale abusivismo di alcune manifestazioni
- 10.07.99 denuncia al sindaco di Roma e ai dirig. X e IV Dip.to concernente la documentata abusività della manifestazione "OSTIA " "
- 26.08.99 denuncia ai Carabinieri contro "OSTIA " (che si allega per opportuna lettura)
- 11.08.99 denuncia- fax ai carabinieri e V.V.U.
- 11.08.99 denuncia- fax ai carabinieri e V.V.U
- 07.08.00 intervento del "113" e dei V.V.U. contro "WWWWWW" e "OSTIA " "

- 13.08.00 intervento dei Carabinieri per verifica sia disturbo acustico “Nqqqqq” sia relativa misurazione fonometrica eseguita privatamente dal disturbato, Dr. De P , v. Vivaldi nn.
- 19.08.00 intervento del “113” e pattuglia V.V.U. presso l’abitazione Dr. Capomassi V. Fusoliera nn per disturbo “Wwwwww” e “Ostia Fest”
- 21.08.00 denuncia presso i Carabinieri contro le manifestazioni “Nqqqqq”, “Ostia ”, “Wwwwww”

Nota: il minor numero di esposti-denunce registrate nel 2000 rappresenta non già la riduzione del disturbo, bensì la sfiducia ingenerata nei cittadini dall’inefficacia dell’operato sia della P.A. sia delle F.O.; per contro, i V.V.U.U. hanno ammesso di aver ricevuto, nella stagione, oltre 600 (diconsì seicento!) chiamate notturne per disturbo acustico.

Brani di corrispondenza intercorsa che si ritengono utili alla conoscenza dei fatti realmente accaduti ed alla individuazione delle loro vere cause

Disorganicità delle strutture di prevenzione e controllo

preminenza dell’aspetto formale su quello sostanziale e contraddittorietà del loro operato:

- **Il Direttore del X Dip.to** con missiva prot 1198 del 04.02.99 diretta al V° e al IV° Dip.to, alla USL RM/E e, p.c. alla sig. Floriana Marcucci ed Elisabetta Guerrisi, così descrive, al II° capoverso, l’attività del proprio Dip.to: **“Spetta allo scrivente Dipartimento X il rilascio del nulla-osta allo svolgimento di attività musicali conseguente all’inoltro da parte dell’esercente di valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico-competente ai sensi della legge n. 447/95. Trattasi di mera attività di recepimento (la sottolineatura non è del testo) della dichiarazione di conformità alla legge rilasciata dall’interessato.”**

- Al V° capoverso meglio precisa nel merito: **“Da quanto predetto si evince chiaramente che il nulla-osta del Dipartimento X, conseguente all’inoltro di valutazione di impatto acustico da parte dell’interessato, non è passibile di revoca o di annullamento. Trattasi, a norma di legge, di presa d’atto di quanto dichiarato dall’interessato, previa circostanziata relazione tecnica”**

- **Diversamente**, in differente missiva prot. 241 del 08.01.2001 diretta all’avvocatura Comunale, riferendosi al proprio Dip.to X riferisce: **”...lo stesso Dipartimento (X n.d.r.) esercita, inoltre, le funzioni amministrative di controllo e vigilanza sull’inquinamento acustico, attribuite al comune dall’art. 14 della predetta legge 447/95,.....”**

- Precedentemente in data 13.12.2000 con missiva prot.17092 diretta al Segretariato Generale ed al IV Dip.to lo stesso funzionario aveva ammesso: **“E’ evidente che, come abbiamo più volte osservato e richiesto al Dipartimento V vi è una gestione non coordinata della problematica in questione con il procedimento di autorizzazione e verifica dell’U.O. Prevenzione Inquinamento Acustico del dipartimento X così che allo stato attuale l’azione dell’Amministrazione Comunale risulta inefficace.”**

- Ancora, con documento emesso nell’ottobre 1998 e posto a disposizione del pubblico per informazione, descrive la “Documentazione richiesta per ottenere il nulla osta d’impatto acustico per l’autorizzazione all’esercizio di attività musicali a carattere permanente” e, al 4° punto, in ordine alle precisazioni dei criteri di rilevazioni fonometriche **“nel rispetto delle metodologie di misura di cui al D.M. del 16.3.98”** precisa **”rispettando in facciata degli edifici circostanti e all’interno delle abitazioni** (la sottolineatura non è nel testo) **– ove possibile misurati o calcolati – i limiti di cui al DPCM del 14.11.97”**.

- Tale precisazione è meglio specificata con successivo documento emesso il 20.04.98 e sottoscritto dallo stesso funzionario, ove al punto 4) II° cap., sempre nel merito precisa: **”...all’interno delle abitazioni confinanti e a quelle potenzialmente disturbate (o ai pianerottoli antistanti gli appartamenti laddove non venga consentito l’accesso), i limiti di cui al DPCM del 14.11.97.”**

- **Di parere decisamente opposto**, sempre il medesimo funzionario dirigente, sottoscrive il documento prot. 10589 in data 29/07/99 con risposta alla nota del C.d.Q. ove si sollecitava l’applicazione del precedente offrendo anche nota dei residenti disponibili a consentire l’accesso: **“non vi è alcun obbligo**

di legge, in fase di rilascio di nulla osta, a eseguire rilevazioni all'interno delle abitazioni potenzialmente disturbate.”

Assoluta inefficacia pratica dei rari provvedimenti adottati

- In data 21 maggio 1998 si è riunita, presso il Dip.to V la Commissione sull'inquinamento acustico che ha sottoscritto il seguente **PROTOCOLLO D'INTESA** che, con prot. 28392 stabilisce la PROCEDURA RIGUARDANTE LA REVOCA DEI PROVVEDIMENTI SINDACALI EMESSI A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA PER INCONVENIENTI DERIVANTI DA INQUINAMENTO ACUSTICO. In tale documento, al punto 3, si legge che **“nel caso che per motivi tecnici. . . omissis.....non sia possibile eseguire i rilievi stessi nei tempi richiesti, i competenti Servizi Sanitari potranno inoltrare al Dip.to V formale proposta di temporanea sospensione dell'efficacia del provvedimento di sospensione. . . . omissis.....”**

- Antesignano di tale protocollo è il comportamento della P.A. che, nella precedente stagione estiva (1997) a fronte di reiterate denunce, ha eseguito il controllo di una manifestazione il 15/08/97, ed, in seguito, **al positivo accertamento dell'abuso**, ha emanato, in data 20/08/97 (mercoledì) l'ordinanza del sindaco di revoca della autorizzazione prot.48139, e, **il giorno seguente** (giovedì) 21/08/97, con esemplare sollecitudine, la successiva ordinanza concernente la revoca della precedente prot. 48220.

- Successivamente però, **a seguito di nuovo accertamento di abuso** emetteva ulteriore ordinanza di sospensione con prot. 50072 del 03.09.97 trasmessa alla P.M.UO XIII per l'esecuzione, che, però, considerati i tempi di trasmissione, ricezione ed attivazione, ovviamente non ha potuto essere operata utilmente, vale a dire prima del 07.09.99 (domenica) giorno già programmato per la cessazione.

- Analoga percezione è offerta dalla lettura del **documento redatto il 13.09.99 con prot. 13336 e sottoscritto dal dirigente del IV Dip.to** concernente l'“excursus” di una vicenda del tutto simile alla sopracitata come alle tante altre che si sono verificate altrove e in altre stagioni sul litorale di questo C.d.Q. ed offre anch'essa significativa rappresentazione di come, per assurda disorganicità, l'intero apparato di autorizzazione e controllo risulti, nei fatti inefficace ad evitare sia il verificarsi che la reiterazione dell'abuso nonostante l'accertamento !

Infatti, dalla lettura del citato documento si evince che:

- in data 06.07.99 perveniva al Dip.to IV l'esposto del C.d.Q. per disturbo già in atto –(segnalato dal C.d.Q. al Pres. della XIII Circ.ne in data 23.06.99 con relazione di denunce precedenti)
- in data 09.07.99 il X Dip.to interessava, con fax urgente la U.O.P.M. XIII.
- in data 30.07.99 (21 giorni dopo) la stessa UOPM rispondeva che erano ”in corso ulteriori accertamenti” (consistenti nella semplice constatazione della sussistenza in atto della manifestazione)
- in data 24.08.99 infine, veniva concessa l'autorizzazione all'esercizio – peraltro, già ininterrottamente attivo sin dal mese di giugno - nonostante la precedente nota inviata dal C.d.Q. in data 01.08.99, ove si elevavano precise, oggettive contestazioni sulla possibilità di accoglimento della relazione di impatto acustico e si denunciava il perdurare del disturbo.

Giudizio di merito espresso dal Segretariato Generale dello stesso Comune di Roma conseguenti fative istruzioni impartite ma disattese

Per ciò che attiene al rilascio delle autorizzazioni il Segretariato del Comune di Roma, con prot n. 21082 del 17/10/2000 ha constatato **“che, se sotto il profilo strettamente giuridico i procedimenti di volta in volta adottati (nulla osta, autorizzazioni, revoche) dalle S.S.L.L. medesime appaiono formalmente corretti, ciò non di meno non sembra sia stato possibile, a tutt'oggi, raggiungere quel grado di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa tale da poter pervenire, sempre nel rispetto della vigente normativa di settore, ad una soluzione soddisfacente della incresciosa questione in esame”.**

E procede, nello stesso tono al 2° capoverso: **“Ebbene, occorrerebbe, probabilmente procedere ad un diverso approccio della problematica “de qua”, valutando, ad esempio, la possibilità di intervenire**

con controlli – possibilmente anche a sorpresa e non sempre calendarizzati – non tanto (rectius: non solo) sugli schiamazzi all’entrata ed all’uscita della discoteca, quanto – come peraltro già avvenuto senza esiti significativi – sulle emissioni sonore nell’ambiente abitativo, nell’ambiente esterno al locale di cui trattasi, nonché sul corretto funzionamento dell’impianto audio del locale stesso.”.

Analogamente, per ciò che attiene la concessione della revoca della sospensione delle autorizzazioni precedentemente disposta a seguito dell’accertamento di abuso, lo stesso Segretariato Generale del Comune di Roma che, con Prot. 467 del 15:01:2001 così si esprime: **“ la S.V. di concerto con la struttura tecnica preposta ai controlli fonometrici, valuti, sia sotto il profilo teorico che pratico, se la nuova relazione tecnica (che non deve essere di mero aggiornamento della precedente) presentata a corredo della richiesta medesima, sia debitamente argomentata ed indicativa dell’avvenuta messa a norma delle strumentazioni e degli ambienti, se, cioè, sia impossibile bypassare il limitatore, se siano stati effettuati interventi di insonorizzazione muraria e se siano stati comunque adottati i necessari accorgimenti tecnici che garantiscano la conformità dell’impianto a tutte le prescrizioni di immissione acustiche previste dalla vigente normativa per la concessione dell’autorizzazione”.**

Analogia dei fatti odierni con quelli pregressi

A partire dalla fine dello scorso mese di maggio alcune discoteche hanno iniziato l’attività arrecando grave disturbo fisico e psichico ai residenti che hanno già inoltrato le seguenti denunce, nonostante le quali i reati persistono :

- in data 04.06.u.s. presso il Comando Carabinieri per la tutela dell’ambiente nei confronti dell’esercizio “WWW BAR” Lg.mare Lutazio Catulo n - Ostia Lido al quale, peraltro – come si evince dalla stesura della denuncia – è stato rilasciato il Nulla Osta di impatto acustico sulla base di una relazione tecnica priva di alcuni requisiti previsti dalla legge;
- in data 08.06.u.s. presso il Commissariato di Ostia nei confronti dell’esercizio “NKKKKKK” sito presso il piazzale C. Colombo – Ostia Lido - autorizzato in forza della reiterazione della Valutazione di Impatto Acustico, presentata nel 1999, che non prevedeva l’avvenuta collocazione di diffusori all’esterno del locale;
- in data 25.06. u.s. è stata inviata, per R.R., al Sindaco di Roma ed al Presidente della Regione Lazio denuncia della gravità della situazione e “cortese” invito a provvedere nell’ambito delle rispettive competenze;
- in data 04.07.u.s. presso il Commissariato di P.S. di Ostia nei confronti del “WWWWW” per superamento dei limiti dovuto o all’inattendibilità della Valutazione di Impatto Acustico od alla manomissione delle tarature dell’impianto.

Nel contempo è stata inviata nota all’A.R.P.A per avere conferma su dubbi tecnici emersi dalla lettura della citata Valutazione.

Nella stessa data 04.07.u.s. è stata trasmessa nota informativa - sui fatti sia pregressi sia attuali con indicazione delle cause e suggerimento dei rimedi - ai Comandanti della Polizia di Stato e del Gruppo Carabinieri di Ostia.

Nella notte del 07.07.01 rilevazione di superamento dei limiti di legge da parte della manifestazione “Tintarella de Luna”, insediata all’aperto sulla spiaggia adiacente alla riva sinistra del canale dei Pescatori, autorizzata in virtù di una Valutazione di Impatto Acustico ove si dichiara che il rispetto dei limiti è condizionato all’adozione di “interventi mitigativi” genericamente descritti.

All. A) Esposto al Comando dei Carabinieri di Ostia del 26.08.1999

ALLEGATO 2) ESTATE ROMANA: TESTACCIO VILLAGE, ZZZZZZZ, JJJJJJ (CAPANNELLE)

I rilievi al Testaccio

L'area ove si svolgono gli eventi musicali del Testaccio Village è relativamente estesa, ma è profondamente inserita nel tessuto urbano: le abitazioni interessate alle immissioni prodotte dagli impianti audio operanti nell'area, e presso le manifestazioni minori adiacenti, sono numerose in almeno due direzioni principali, cioè verso la via Ostiense (via delle Conce, via dei Conciatori, via del Porto Fluviale) e verso il Lungotevere (Lgt. degli Artigiani).

Un primo rilevamento, effettuato in un'abitazione in via delle Conce n.26 nella notte tra il 5 ed il 6 luglio 2001, ha fornito i risultati visibili nel **Grafico n.1** allegato: dalla mezzanotte a circa le ore quattro del mattino **il livello di immissione** (all'interno, a finestre aperte, ad un metro) **non è pressoché mai inferiore a 55 dB"A" Leq**, come tipicamente accade per immissioni da musica; **sono visibili lunghi periodi con livelli di immissione superiori a 60 dB"A" Leq (Rumore Ambientale)**, ed anche punte di 65 dB"A".

Quanto al livello del **Rumore Residuo**, è possibile estrapolarlo soltanto dai **45-48 dB"A" Leq** rilevati dopo il termine della manifestazione, poiché già dall'inizio dei rilievi (ore 23) era presente musica

Un secondo rilevamento, eseguito nella notte tra il 14 ed il 15 luglio 2001 presso un'abitazione al sesto piano del civico n.nn di Lungotevere degli Artigiani, ha fornito i risultati visibili nel **Grafico n.2** allegato: anche qui è bene evidente un intervallo di tempo in cui **i livelli di immissione** (1 m. all'interno della finestra aperta) **superano costantemente i 55 dB"A" Leq, con lunghi intervalli a 60-65 dB"A" Leq (Rumore Ambientale)**. Dalle 00,20' alle 4 e 30' il tipo di andamento del tracciato è inequivocabilmente tipico delle immissioni da musica.

Quanto al livello del **Rumore Residuo**, esso appare stabile sui **45 dB"A" Leq**, una volta terminata la manifestazione e defluito il poco pubblico rimasto sino alla chiusura (ore 4 e 30').

A fronte di una situazione da cui emerge un vistoso superamento dei limiti di immissione sia Differenziali (Art. 4 del D.P.C.M. 14-11-1997) che Assoluti (Art. 3 del predetto Decreto, che peraltro specifica di rilevare all'esterno delle abitazioni e, dunque, con valori sicuramente più elevati) vi è una Valutazione d'Impatto Acustico redatta dal Tecnico Competente per conto della _____, con Protocollo del X Dipartimento del Comune di Roma n. 8088 del 18-06-2001.

In questa Valutazione è riportato un elenco di apparati che comprende ben nove amplificatori Lab Gruppen mod. 1000/1300/2000, **con una potenza complessiva di circa dodicimila watt**, i quali sono inviati a diffusori professionali (EV SX-300, Nexo PS-15 e PS-10) **il cui rendimento è ben superiore a 95 deciBel con un solo watt di potenza** (ad un metro).

Dunque il potenziale di diffusori ed amplificatori installati nell'area è tale da poter produrre circa **70 deciBel a 400 metri di distanza**, con un margine di 14 dB tra picco e valor medio.

Dunque i valori d'immissione registrati presso le abitazioni sono consistenti con il dimensionamento degli impianti audio in dotazione alla manifestazione, asseverando l'ipotesi che i sistemi di limitazione siano costantemente disinseriti, negli orari di normale attività della manifestazione, cioè sino alle quattro del mattino.

Come il Tecnico Competente possa poi affermare livelli di Rumore Ambientale identici al Residuo e pari ad appena 51 (cinquantuno) dB"A" Leq appena fuori (5 m.) dalle uscite di sicurezza, cioè a pochi metri dagli impianti, è un esempio tra i più clamorosi dell'annoso problema: di Tecnici Competenti che sottoscrivono affermazioni evidentemente al di fuori di ogni logica tecnica e di quanto facilmente queste stesse affermazioni potrebbero essere oggetto di critica e di rigetto della Valutazione di Impatto Acustico da parte del X Dipartimento del Comune di Roma.

I rilievi su Lungotevere Nffffff

(OMISSIS)

In particolare, l'**impianto audio dell'AREA CONCERTI** annovera ben 12 amplificatori Crown 3600 (1800 Watt ciascuno) e quattro Crown 5000 (2500 Watt), per un totale di circa 32.000 Watt, inviati a diffusori EAW KF-650 (16 X) ed EAW SB-600 (8 X), con rendimenti di conversione assai superiori a 100 dB per un solo watt di potenza e ad un metro. Questo solo impianto ha una potenzialità di raggiungere livelli di 75-80 deciBel a 400 metri di distanza, **superando qualsiasi limite stabilito da qualsiasi normativa.**

Un secondo impianto di elevatissima potenza –questo presumibilmente **operativo sino a tarda notte**- è quello della Discoteca ZZZZZZ: esso è costituito da ben sette amplificatori Lab Gruppen mod. 1000/1300/1600 **per complessivi 10.000 Watt**, inviati a 6 diffusori Martin Audio W-3 e 4 Martin Audio WS-2, tutti con rendimento dell'ordine di 100 deciBel per un solo watt di potenza (ad un metro). Dunque la potenzialità di questo secondo impianto è quella di immettere –in assenza di ostacoli- ben oltre 70 deciBel a 400metri di distanza.

Completano la dotazione di impianti della manifestazione altri due sistemi non direttivi, il primo (Mondo Fitness) con 9 diffusori attivi da 300 Watt (rendimento 98 dB/1 Watt/1 metro), il secondo (Flahn o' Brein) con circa 1000 watt.

Nella sua Valutazione d'Impatto Acustico **il Tecnico Competente non spiega affatto il motivo del dimensionamento abnorme di tutti gli impianti** (quelli meno potenti sono comunque limitati a livelli bassissimi), limitandosi ad asseverare la presenza e l'impiego di limitatori tarati su 94 dB"A" Leq per la gran parte delle piste e per 80-84 dB"A" Leq per i soli due ultimi impianti elencati.

I rilevamenti fonometrici eseguiti dal Tecnico Competente (come risulta dalle Pag. n.3 e n.4 della valutazione generale, Prot n.7176 RIF del X Dipartimento, 5-06-2001) sarebbero tutti effettuati in perfetta concomitanza di operazione di tutti gli impianti audio in dotazione alla manifestazione, ciascuno al livello massimo consentito dal limitatore.

Qualsiasi tecnico si rende conto della difficoltà veramente estrema di operare un rilievo significativo e ripetibile mantenendo stabili i livelli di ben nove impianti...

Tuttavia il Tecnico Competente asserisce di aver rilevato sia il livello del Rumore Residuo (senza sorgenti) che quello del Rumore Ambientale (con sorgenti attivate) in numerose posizioni presso l'abitato circostante, di cui una almeno dinanzi al civico n.78/80 del Lungotevere Nfffffffo.

Il livello abnorme del Rumore Residuo (64 dB"A" Leq alle 00,30' e 62,5 dB"A" alle ore 1 e 30') dimostra con assoluta certezza che egli ha operato i rilievi in strada, con veicoli in scorrimento a pochi metri di distanza.

Ben diversa la reale situazione presso le abitazioni, all'interno delle quali sono riscontrabili livelli di Rumore Residuo almeno dieci volte inferiori ai piani intermedi ed anche cento volte (20 dB) inferiori ai piani alti, quelli che peraltro sono maggiormente disturbati dalle emissioni acustiche dai diffusori presenti nell'area della manifestazione.

Anche i livelli di Rumore Ambientale risultano mal stimati da un rilievo a quota stradale: qui è presente la schermatura operata dalle strutture dei Circoli posti sul Lungotevere Nfffffffo, ovviamente di nessuna efficacia per le abitazioni civili, che sono assai più sviluppate in altezza.

Queste osservazioni sono intuitive ed assai semplici: qualsiasi addetto del X Dipartimento che avesse esaminato tale Valutazione d'Impatto Acustico avrebbe potuto suggerire, quanto meno, di ripetere i rilievi da un terrazzo, facilmente accessibile mediante permesso, trattandosi in alcuni casi di immobili INPDAI.

Quanto ai rilievi fonometrici effettuati dal C.R.A., i risultati sono visibili nei Grafici n.5 e n.6, allegati. Il **Grafico n.5** mostra quanto rilevato, ad intervalli di un secondo, presso un'abitazione al sesto piano del civico n.80 di Lungotevere Nfffffffo nella notte tra il 20 ed il 21 giugno 2001, nel soggiorno, a finestra aperta, ad un metro all'interno.

Il livello di immissione (**Rumore Ambientale**) oscilla tra **52 e 56 dB"A" Leq** dalle 22 sino alle 2 e 30' circa, poi decrescendo sino ai normali livelli di **Rumore Residuo**, che a quest'altezza dal traffico sono dell'ordine di **40-45 dB"A" Leq**.

Il **Grafico n.6** mostra, invece, quanto rilevato presso un'abitazione al sesto piano del civico n.n di Piazza Gentile da Fabriano, nella notte tra il 13 ed il 14 luglio 2001, nel soggiorno, a finestra aperta, ad un metro all'interno.

Il livello di immissione (**Rumore Ambientale**) oscilla stabilmente attorno a **50 dB”A” Leq** dalle 23 sino a circa le tre di notte, poi decrescendo sino ai normali livelli di **Rumore Residuo**, che a quest’altezza dal traffico sono ancora dell’ordine di **40-45 dB”A” Leq**.

I rilievi a Capannelle

Anche la manifestazione “ ” ha una storia ormai pluriennale: essa si tiene nell’area dell’ippodromo delle Capannelle, a cura della , Roma, che per la presente edizione 2001 ha incaricato un Tecnico Competente di effettuare la valutazione di Impatto Acustico (Prot. n.7330 del 4-06-2001 del X Dipartimento del Comune di Roma).

La predetta Valutazione contiene molti elementi innovativi e degni di particolare attenzione, se non altro per aver creato un precedente.

In particolare essa prevede **11 impianti audio**, per quali era stato dichiarato, in prima istanza, che nessuno di essi era in grado di superare i limiti di cui al D.P.C.M. n.215 del 16-04-99, grazie alle limitazioni apposte dal Tecnico Competente (come sottoscritto da ciascun gestore di ogni impianto). Ora appare evidente che un’affermazione simile era **strumentale** ad evitare di incorrere nella procedura descritta agli Artt. 5 e 6 del D.P.C.M. 16-04-99, che impongono al Tecnico Competente di effettuare i rilievi “**nelle condizioni di esercizio più ricorrenti**” e di indicare “**tutti gli interventi (...) necessari, perché non sia in alcun modo possibile il superamento dei limiti prescritti**”.

Un chiaro indice di gravi difficoltà per il tecnico incaricato, confermate dal mancato deposito, in prima istanza, dell’elenco dei diffusori ed amplificatori installati nell’area.

In data 15-06-2001 il responsabile della manifestazione (o il Tecnico Competente) consegnava al X Dipartimento del Comune di Roma un’integrazione alla Valutazione d’Impatto Acustico del 04-06-01, contenente l’elenco dei diffusori ed amplificatori, area per area, con grande disorganicità e confusione.

In questo elenco è rimasto dimenticato l’impianto audio più potente, quello dell’Area Concerti, che nella passata stagione ha dimostrato di potersi immettere con livelli dai 65 ai 70 dB”A” Leq all’interno di abitazioni a circa 400 metri di distanza.

Il tempismo del X Dipartimento è stato tale da concedere immediatamente il Nulla-Osta, senza disporre evidentemente del tempo materiale di far esaminare da alcun suo funzionario (o tecnico) l’elenco degli apparati.

Qualora questo fosse stato fatto, sarebbe facilmente balzato all’attenzione che -sempre escluso l’impianto principale- **nell’area sono previsti amplificatori e diffusori per circa 20.000 (ventimila...) watt** di potenza, con rendimenti dei diffusori tipicamente superiori a 95 dB per un solo watt e ad un metro. Con un tale dispiegamento di forze è possibile immettersi con livelli di circa 70 deciBel a 400 metri di distanza, contro un Limite Assoluto di 50 dB”A” alle facciate delle abitazioni, in media poste proprio a questa distanza.

La potenza media di ciascun impianto elencato è dell’ordine dei 2000 Watt: è, quindi, sconcertante che il X Dipartimento abbia potuto accettare senza remore una Valutazione contenente le dichiarazioni dei responsabili di ciascuna area che affermano l’impossibilità degli impianti a superare i 95 dB”A”, quando le potenzialità sono anche cento volte maggiori...

Qualora una pratica del genere trovasse diffusione, allora verrebbe vanificato del tutto il senso e la possibilità di attuazione degli Artt. n.5 e n.6 del D.P.C.M. n.215 del 16-04-1999, che sono di fondamentale importanza per l’attuazione effettiva delle direttive della Legge 447/95 e sono stati formulati proprio per responsabilizzare i soggetti (dopo che, abrogato il D.P.C.M. 18-09-97, i gestori venivano dispensati dall’obbligo di limitatori e registratori di livello).

E’ dunque fondamentale chiarire questo aspetto specifico, se cioè qualsiasi impianto - di qualsivoglia potenza - possa essere dichiarato inabile a superare il limite di 95 dB”A” solo perché dotato di un sistema di limitazione (che almeno una sentenza riconosce essere di nessuna utilità e sicurezza).

Quanto poi ai livelli di immissione verso le abitazioni adiacenti la manifestazione, va segnalato che **i rilievi citati nella Valutazione d’Impatto Acustico del Tecnico Competente sono stati eseguiti,**

presumibilmente **da altri, nel periodo di luglio-agosto 2000** (come affermato a pag.6, non numerata, della valutazione). **I rilievi presentati indicano livelli di immissione di 54 dB”A” Leq** in corrispondenza delle abitazioni in via di Casale della Xxxxxxx dal n.8 al n.12.

Per la cronaca, tali livelli non sono dissimili da quelli rilevati nelle due passate edizioni ma all’interno dell’abitazione citata come libera, sia dall’A.R.P.A nel 1999, che dal N.O.E. (mediante l’A.R.P.A.) nel 2000 (e non dall’ISPESL...). Peraltro, sono disponibili decine di ore di registrazioni calibrate su nastro DAT che dimostrano il permanere degli stessi livelli d’immissione per tutta la stagione estiva 2000.

Manca del tutto un’indicazione del Tecnico Competente sui veri livelli di Rumore Residuo all’interno delle abitazioni: in una zona così silenziosa –in assenza della manifestazione- sono infatti facilmente riscontrabili valori dell’ordine di **33-34 dB”A” Leq**, ad un metro dalla finestra aperta.

Il **Grafico n.7** mostra proprio un rilievo di **Rumore Residuo** effettuato (tra il 5 ed il 6 giugno 2001) presso una delle abitazioni in via di Casale della Xxxxxxx, in camera da letto, a finestra aperta, ad un metro all’interno: **in media 36 dB”A”** in un’orario prossimo alla mezzanotte.

Per orari più avanti nella notte sono riscontrabili valori anche sostanzialmente inferiori.

Il **Grafico n.8** mostra, invece, quanto è stato rilevato nella stessa stanza nella notte tra il 3 ed il 4 luglio 2001, nella stessa posizione di misura: intorno alla mezzanotte l’impianto dell’Area Concerti si immette **con oltre 50 dB”A” Leq di Rumore Ambientale**, ben 10 dB al di sopra dei limiti di cui all’art.4 del D.P.C.M. 14-11-97. E’ disponibile una registrazione DAT calibrata come prova.

Il **Grafico n.9** è il seguito del precedente, essendo rilevato nella stessa abitazione e nella stessa notte tra il 3 ed il 4 luglio 2001: in orario così tardo sono gli impianti delle discoteche a causare **immissioni anche superiori a 45 dB”A” Leq di Rumore Ambientale**, ben 5 dB sopra i predetti limiti.

Dunque se il Tecnico Competente avesse effettuato rilievi aggiornati presso le abitazioni potenzialmente disturbate, avrebbe senz’altro riscontrato gli stessi valori, traendo le conseguenza di dover effettuare quanto meno ulteriori interventi di schermatura delle emissioni.

Nella Valutazione d’Impatto Acustico di questa manifestazione si fa -ammirevolmente- cenno alla possibile presenza di oltre 20.000 spettatori, dotati di mezzi di trasporto. Infatti, i picchi visibili nei grafici sono spesso causati dai fischi dei posteggiatori, assai più frequenti in talune occasioni e vicini alle abitazioni.

ALLEGATO 3) MUSIC VILLAGE TOR DI VALLE

Premessa:

l'autorizzazione all'attività musicale è stata rilasciata il 26.06.2000 prot. 276, mentre la manifestazione è iniziata il 24.06.2000,
gli orari previsti nella delibera erano dalla domenica al giovedì fino alle ore 0,30, nei giorni di venerdì e prefestivi sino alle ore 2,00. Musica dal vivo tutti i giorni fino alle ore 24,00, come risulta dall'elenco e dalle varie telefonate fatte ai vigili, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, la musica si protraeva sin oltre alle 2,00,
in data 14.07.00 viene fatta una modifica alla delibera e la manifestazione è protratta sino alle ore 2,00; anche in questa circostanza l'orario non viene rispettato,
nella relazione presentata dalla manifestazione Music Village risulta che il rumore residuo è di circa 50 dBA, mentre quello accertato effettivamente è di circa 42 dBA.

Cronistoria:

- 24.06.00 inizio concerti fino alle ore 4,00 con musica assordante,
- 27.06.00 esposto presso il Commissariato di P. S. di Spinaceto, presentato da Nppppp Nrrrrrrr,
- 27.06.00 richiesta con lettera Racc. A R per un controllo dell'ARPA- settore Inquinamento Acustico: Nessuna risposta ,
- 27.06.00 esposto all'ASL RM/C
- 30.06.00 rilevamento fonometrico da parte dell'ASL RM/C, perito Dr. Romani, accompagnato dalla Polizia Giudiziaria VV.UU.. Accerta, che l'inquinamento acustico supera i limiti di legge nell'abitazione del Sig. C. L. E' stato redatto verbale di contravvenzione ai sensi dell'art. 10 della L. 447/95,
- 01.07.00 rilevamento fonometrico da parte dei VV.UU. della XII Circ.ne presso l'abitazione del Sig.C.L.. Accertato il superamento dei limiti di legge,
- 01.07.00 esposto al Comando della XII Circ.ne con circa 50 firme prot. n. 18170. Nessuna risposta.
- 14.07.00 nuova autorizzazione del IV Dipartimento, sempre a firma del Dr. Calicchia, che protraeva l'orario di chiusura della manifestazione sino alle ore 2,00, tutti i giorni dal lunedì alla domenica inclusa. I cittadini protestano, ma al Comune non interessa.
- 16.07.00 intervento presso il Music Village del Commissariato di PS di Spinaceto e di una coordinatrice della XII Circ.ne. il volume della musica era molto alto,
- 17.07.00 inviato FAX -Esposto al Comando NOE e Carabinieri per rilevamento fonometrico. Nessuna risposta,
- 19.07.00 intervento tecnico della ASL RM/C: il Dr. Romani insieme ad una coordinatrice VV.UU. e Vigile Urbano per controllare il volume presso le discoteche. Quando si sono recati presso l'abitazione del Sig. C.L. accertano il superamento dei limiti differenziali di immissione sonora, dovuto probabilmente ad un sopravvenuto innalzamento dei suddetti livelli sonori. Redatto verbale di contravvenzione ai sensi dell'art. 10 della L. 447/95.
Caso strano! Il cittadino protesta per il superamento dei limiti di pressione sonora ed il tecnico della ASL va prima a controllare (!!!!) alla fonte, poi va nelle case dei disturbati,
- 19.07.00 il giorno stesso in cui il responsabile della manifestazione dichiara che l'attività è in regola, rilevamenti fonometrici, effettuati da un tecnico assunto e pagato dai disturbati, dimostrano esattamente il contrario,
- 23.07.00 esposto alla ASL RM/C prot. n. 591, presentato da Nppppp. La ASL con con Racc. AR del 14.08.00 prot. n. 387 chiede il pagamento dell'intervento che dovrà effettuare (forse per giustificare che tale intervento ancora non era stato fatto???)
- 30.07.00 il tecnico di parte accerta e documenta ancora il superamento dei limiti di legge,
- 03.08.00 richiesta della Relazione di Impatto Acustico Ambientale al X Dipartimento,
- 04.08.00 presentata interrogazione da un Consigliere Circoscrizionale al responsabile della XII Circ.ne,

06.08.00 perizia fonometrica ASL e del coordinatore VV.UU. XII Circ.ne che riscontra superamento dei limiti consentiti. Nei giorni successivi sono state chiuse tre discoteche (perché non tutte? E in base a quale criterio solo tre?),
13.08.00 il tecnico di parte accerta e documenta ancora il superamento dei limiti di legge,
12.08.00 esposto a firma di 25 disturbati al X Dipartimento. Nessuna risposta.
23.08.00 richiesta documentazione e provvedimenti all'ASL RM/C.

sono stati citati in giudizio il Comune di Roma,

. La prima udienza è stata fissata in

data 19.09.2001

ALLEGATO 4) DISCOTECA “FOLLIA”

La S.R.L. “Follia” ha iniziato ad esercitare l’attività di discoteca nei locali seminterrati dello stabile sito in Roma Via Crescenzo 20 **dal 15.10.1991**; l’orario di apertura serale effettiva era in tutti i giorni della settimana dalle ore 22,30 alle 4,30 circa, solo recentemente non ha aperto tutte le sere.

Lo stabile di cinque piani, costruito nell’anno 1911, è composto da 12 appartamenti di cui otto sono abitati da famiglie residenti.

Sin dall’inizio dell’attività la musica ad alto volume, proveniente dalla discoteca, era altamente disturbante, facendo entrare in vibrazione le stesse strutture murarie, per le caratteristiche intrinseche della musica da discoteca composta prevalentemente di bassi profondi, per cui gli inquilini hanno iniziato a chiedere l’intervento della Polizia Municipale (effettuate oltre **250 chiamate**, ved. Tabulato VV.UU. all’aprile 1997).

Gli agenti, che nel tempo sono intervenuti, hanno sempre fatto presente di non avere potere per far cessare il disturbo e, suggerivano di presentare esposti alla Magistratura, perché non esiste alternativa.

I condomini dello stabile sito in Via Crescenzo 20 Roma, dal 22.01.93 (con esposto a firma di oltre 150 persone abitanti nelle zone limitrofe) hanno denunciato il grave disturbo alla quiete pubblica per gli abusi continui provocati dalla sottostante discoteca " FOLLIA " sita in Roma Via Ovidio 17, che ha continuato a disturbare, nonostante gli esposti, le diffide, le contravvenzioni, le ordinanze di sospensione dell’attività esercitata, le revoche del Nulla Osta di impatto acustico, i numerosissimi decreti penali di condanna nei confronti dell’amministratore della società, Sig. Nffffff Nnnnnn, un ricorso al TAR di Roma e tre procedimenti penali in corso.

Constatando che, nei nove anni intercorsi, i gestori dell’esercizio suddetto hanno perseverato nella volontaria inadempienza agli obblighi di legge in fatto di inquinamento acustico, rispetto dell’orario di esercizio e numero dei partecipanti ammessi nei locali della discoteca, si rappresentano le condizioni di continuo inquinamento acustico e di pericolo in cui si trovano le famiglie che hanno la sventura di abitare al di sopra dei locali che ospitano il "FOLLIA" **l’ultima perizia fonometrica del 03.12.2000, effettuata dall’ARPALAZIO, che ha determinato l’attuale chiusura** (ma fino a quando?) della discoteca, da cui emerge, "...all’interno degli appartamenti Marcucci e Guerrisi, il superamento del massimo incremento differenziale ammesso nel periodo di riferimento notturno", poi, confermata dal TARLAZIO in data 10.01.2001.

Trattasi del quarto episodio accertato nell’anno 2000 da parte di Pubblici Ufficiali, da cui emerge, inoppugnabilmente, una situazione di illegalità e di offesa alla salute della collettività; inoltre, **ha rilevato gli stessi valori accertati nell’anno 1995 pari ad oltre 13 deciBel oltre la norma.**

Quindi, in nove anni la discoteca non ha apportato sostanzialmente alcuna seria modifica agli impianti ed ai locali per non disturbare.

Durante la notte, soprattutto i toni bassi che giungono a colpire nella persona, gli strumenti elettronici che trasmettono vibrazioni alla struttura muraria, addirittura le voci e le parole pronunciate dalle persone impediscono di dormire e costituiscono di fatto una servitù sonora che ha alterato la caratteristica di abitabilità agli appartamenti in quanto non è più consentito nelle ore notturne il vitale e sacrosanto diritto biologico al riposo con grave danno alla salute ed anche al rendimento personale nel lavoro e nello studio.

esposto con circa 200 firme dei condomini di Via Crescenzo, Via Cassiodoro, Via Pietro della Valle limitrofi alla discoteca “FOLLIA”

prima perizia fonometrica CAIMR Rip.VII accerta valori non disturbanti, ma successivamente gli impianti musicali della discoteca vengono dotati di un limitatore di potenza

perizia fonometrica di parte Ing. Xcccccc rileva valori di immissione superiori alla norma

esposto dei condomini al X Ripartizione Comune di Roma

Perizia C.A.I.M.R. Rip.VII livello musica non accettabile

25.03.95 perizia C.A.I.M.R. Rip.VII livello musica non accettabile + 13,5 dBA (in pista 92dBA)

05.04.95 C.A.I.M.R. Rip.VII Disp.ne Dirig.le n. 1580 sospensione immediata dell’impianto di riproduzione sonora

promemoria al Sindaco di Roma

03.06.95 la discoteca non osserva l'Ordinanza di sospensione
diffida dei condomini al VII Rip. e X Rip. Comune, Sindaco, Prefetto, Questura di
Roma

09.08.95 Rip. ne X Disp.ne Dirig.le n. 479 sospensione immediata dell'impianto di
riproduzione sonora

Telegramma al C.A.I.M.R. Rip.VII: indisponibilità a fare eseguire i rilievi fonometrici
il 21.09.95, perché perito di parte assente in tale giorno

21.09.95 controllo del C.A.I.M.R. nei soli locali della discoteca "sala musica dal vivo 88 dBA,
sala musica riprodotta 92dBA" Relazione ispettori Ing. Luciano Belardi e Dr.
Marcello D'Esposito "tenendo conto delle misurazioni effettuate in precedenza,
nonché della installazione di idonee apparecchiature tecniche di limitazione
automatica della potenza acustica emessa dall'impianto di amplificazione" discoteca
in attività

22.10.95 VV.UU XVII Gruppo verbale n.34043/95 ore 2,00 "giunti sul posto era possibile
percepire dalla carreggiata i toni bassi della musica, il cui volume, avvicinandosi
al civico 20, veniva abbassato"

VV.UU XVII Gruppo: mancato rispetto dell'orario di chiusura

VV.UU XVII Gruppo: ipotesi di reato superamento orario di chiusura prot.30132/96

31.01.96 Perizia di parte +12 dBA

00.02.96 Promemoria Commissione C.A.I.M.R.

VV.UU XVII Gruppo: ipotesi di reato superamento orario di chiusura prot.30548/96

Esposto ricorrenti vari indirizzi, per il perdurare dell'inquinamento acustico (con lo stesso "si rinnova la
richiesta di revoca della licenza concessa alla soc. FOLLIA s.r.l., come già richiesto alla RIP.X in data
21.06.94 e 03.07.95)

19.04.96 VV.UU XVII Gruppo: ipotesi di reato art. 659 c.p. disturbo alla quiete pubblica prot.
31459/96

VV.UU XVII Gruppo prot. 31183/96 a RIP.X e RIP.XI "questo Comando ha più volte contestato il
superamento del limite numerico di presenze contemporanee..... il mancato rispetto dell'orario di
chiusura Si prega di voler esaminare l'opportunità di adottare i provvedimenti amministrativi
previsti a seguito delle violazioni summenzionate"

04.09.96 Diffida della X RIP.n. 778 a rispettare l'orario di chiusura e il limite max di presenze

10.01.97 Richiesta dei condomini di revoca licenza al Sindaco di Roma

12.02.97 VV.UU XVII Gruppo: ipotesi di reato art. 659 c.p. disturbo alla quiete pubblica prot.
30411/97

22.02.97 VV.UU XVII Gruppo: verb. di rif. ore 19,35 appartamento I piano "si udiva musica
all'interno che causava disturbo alla quiete pubblica proveniente dal sottostante 1
locale FOLLIA"

VV.UU XVII Gruppo: ore 1,10 "la musica era udibile anche dall'androne del
del condominio di Via Crescenzo 20"

08.03.97 VV.UU XVII Gruppo: ipotesi di reato art. 659 c.p. disturbo alla quiete pubblica prot.
30667/97

Esposto e sollecito ai sensi L.241/90 circa le mancate risposte della X e XI RIP. a
precedenti richieste

VV.UU XVII Gruppo R. A. 30839/97 alla CIRC.XVII, IV DIP., RIP.X "discoteca
arrecava disturbo alla quiete pubblica a causa dell'alto volume della musica, sia
dal vivo che riprodotta, udibile dall'interno del condominio di Via Crescenzo 20 e
dalla pubblica via"

VV.UU XVII Gruppo: ipotesi di reato art. 659 c.p. disturbo alla quiete pubblica prot.
30848/97

VV.UU XVII Gruppo: R.A. 30360/97 superamento numero di presenze

Proc. Pen. 27935/97 P.M. Dr. Xaaaaaaa richiesta USL RM/A accertamento
fonometrico e etc.

tabulato di circa 250 chiamate dei cittadini per il disturbo arrecato della discoteca per il periodo 01.01.93 -
03.04.97, rilasciato dal Comando di Roma D. G. Istituzione Polizia Municipale.

17.04.97 IV DIP. sospensione di giorni due per superamento numero presenze

IV DIP. prot. 11073 al Sig. Nffffff, amm.re del FOLLIA s.r.l. e p,c, alla U.O.P.M

della XVII Circ.ne “al fine di ottemperare alle vigenti disposizioni normative e regolamentari emanate al riguardo, occorre acquisire, in sede di rinnovo dell’autorizzazione per l’effettuazione di esecuzioni musicali nel locale di cui all’oggetto, il Nulla Osta Sanitario specifico (vedi stampato). Firmato Dr. Calicchia

P.M.P. U.S.L. RM/A, congiuntamente I.I.P.M., aveva programmato una rilevazione “contando sul fattore sorpresa e non sulla valutazione delle emissioni sonore ai diversi livelli di volume dell’impianto che spesso rivestono solo carattere di virtualità”, poiché le esponenti rilevavano che i livelli di pressione sonora non sarebbero stati rappresentativi della rumorosità abituale, la perizia non ha avuto corso.

13.05.97 USL RM/A P.M.P. al P.M. Dr.Xaaaaaa: accertamento fonometrico non effettuato
V DIP. all’USL RM/E e SISP in rif.to alla nota 20999del 10.04.97 (avente per oggetto Inconvenienti igienici per inquinamento acustico) si chiede riscontro: ”circa gli esiti degli accertamenti eseguiti al fine, se del caso, di emettere provvedimenti a tutela della salute pubblica indipendentemente dal fatto che la suddetta attività fosse o no autorizzata” firmato Dr.Sarandrea

V DIP. all’USL RM/E, SISP e Gabinetto del Sindaco lettera interlocutoria in attesa riscontro in merito a precedenti solleciti, firmato Dr.Sarandrea

Richiesta al IV DIP. prot. N.36776 di rinnovo autorizzazione trattenimenti danzanti con allegata Relazione sulla Previsione di impatto acustico ambientale della Dott.ssa S. Xmmmm della SICUR-Eco sas del 22.10.97, in cui si ipotizza con 92 dBA in pista un livello di pressione sonora nelle abitazioni poste al II piano un livello di pressione sonora massima di 30 dBA

VV.UU XVII Gruppo: verb.rif.to “Il piano int. 6 alle ore 2,25..... dalla discoteca FOLLIA fuoriuscivano rumori di bassi profondi effettivamente disturbanti proprio nella sua camera da letto. Gli stessi agenti...potevano accertare gli stessi rumori in tutta la tromba delle scale”.

IV DIP. “a seguito delle notizie apparse sulla stampa cittadina in questi giorni, si fa Presente che questo ufficio è a disposizione per qualsiasi chiarimento al riguardo” (dopo la “Crocefissione”)

02.04.98 Perizia USL RM/E + 8 dBA

03.04.98 Ordinanza di sospensione dell’attività di musica riprodotta

Lettera del Sig. Lo Nrrrr, gestore del FOLLIA, prot. 9389 al IV DIP. alla quale è stata allegata copia della denuncia, presentata alla Procura della Repubblica, nei confronti delle Sigg.re F.Marcucci e E. Guerrisi e copia della relazione sulla previsione di impatto acustico ambientale eseguita dalla Dott.ssa Xmmmm, perito, in data 22.10.97 e copia della misurazione effettuata in data 21.09.95

IV DIP. prot. 9580 all’Assessore Gabriele al V DIP e all’ASL RM/E “constatato che, dagli atti d’ufficio la discoteca risulta in regola con l’attuale normativa, si rimette alla valutazione delle SS.LL. quanto richiesto, rappresentando il parere favorevole dell’ufficio scrivente, considerando che, come si evince dalla documentazione allegata, fino ad ora tale contraddittorio non è stato mai possibile”. Firmato Dr. Calicchia

IV DIP. prot.9581 al Sig. Lo Nrrrr, gestore del FOLLIA, comunica che la richiesta presentata, in data 03.04.98, per ottenere una perizia in contraddittorio è stata trasmessa

Istanza di revoca della ordinanza del Sindaco n. 18737 del 03.04.98, prodotta dal Sig.Lo Nrrrr, gestore del FOLLIA, alla ASL RM/E prot.2304, cui si allega relazione Tecnica della Dott.ssa Silvia Xmmmm della SICUR-ECO sas del 04.04.98, nella quale si afferma che il livello di soglia è stato prefissato ad 84 dBA

07.04.98 L’Assessore Giusy Gabriele sospende, su proposta della competente ASL RM/E l’efficacia del provvedimento (per la durata di giorni 20). “La proposta della ASL si fonda sulla perizia di parte firmata da un tecnico competente in acustica ambientale..., che testimonia dell’intervento di adeguamento degli impianti acustici del locale. Il limitatore automatico delle emissioni è stato regolato perché intervenga alla soglia degli 84 dBA (all’interno del locale), 8 in meno- si legge nella perizia- rispetto alla soglia precedentemente fissata”.

Esposto per il permanere del disturbo provocato dagli impianti di riproduzione sonora

24.04.98 Perizia ASL RM/E e P.M.P. + 4,5 dBA

Relazione tecnica per manutenzione straordinaria dell’impianto di riproduzione Sonora del 25.04.98, effettuata dalla Pick-up s.r.l. “ si è riscontrato il cattivo funzionamento del microfono monitor collocato in pista da ballo, causato dalla

interruzione di uno dei quattro poli di collegamento del microfono stesso
 Esposto per il permanere del disturbo provocato dagli impianti di riproduzione sonora
 27.04.98 Avviso di accertamenti tecnici proc. pen.30415/98 R.G. P.M. Dr. G. De Yyyyy
 Perizia ASL RM/E e P.M.P., preventivamente concordata, a locale vuoto, impostato
 il limitatore da 84 dBA a 87 dBA in pista
 V DIP. prot. 24445 ordinanza di sospensione per giorni 30 dell'ordinanza n.18737
 del 03.04.98, a condizione che a centro pista non venga mai superato il livello di
 pressione sonora di 87 dBA
**Richiesta al Sindaco di accertare “se da parte dell'Amministrazione Comunale siano
 rilevabili abusi e/o omissioni di atti di ufficio”.**
 06.05.98 Il P.M. Dr. De Yyyyy incarica il Prof. Neeeeee Xxxxxx di effettuare consulenza tecnica
 tesa “ad identificare le cause della produzione di immissioni sonore risultate superiori ai limiti della
 norma”. Il P.M. Dr. De Yyyyy; da l'incarico ad un consulente per predisporre una perizia, provenienti
 dalla discoteca “FOLLIA”...”Indichi altresì quali siano le soluzioni operative per ovviare alle cause
 riscontrate e precludere quindi ulteriori superamenti dei limiti anzidetti. Dica altresì se e in quale misura
 le immissioni rumorose siano da ascrivere alla frequentazione del locale da parte degli avventori ovvero
 ai veicoli da questi utilizzati, descrivendo, in particolare, lo stato dei luoghi che consente tali eventuali
 produzioni rumorose.”
 Lettera all'Assessore Giusy Gabriele con la quale si manifestano perplessità circa
 il modo di operare dei responsabili della P. A.
 Inizio operazioni peritali
 Prosecuzione operazioni peritali, accertamento di + 12 dBA con 93/94 dBA in pista
 30.05.98 Perizia consegnata dal C.T.U. Prof. Xxxxxx
 30.05.98 Perizia consegnata dal C.T.P. Prof. Mattia + 12 dBA con 93/94 dBA in pista
 11.06.98 Ministero dell'Interno: comunicazione estremi deroga al punto 3.12 del D.M. 30.11.8
 relativamente alle uscite di sicurezza e N.O. dei VV.FF in allegato
 Esposto dei condomini circa le misure delle vie di esodo della discoteca
 Perizia ASL RM/E e P.M.P, discoteca vuota, valori accettabili.
 Esaurita la consulenza tecnica d'ufficio, il Prof. Xxxxxx ripete le perizie fonometriche
 in qualità di PMP e non rileva immissioni sonore; al contrario, da perizia tecnica di
 parte, risulta ancora il superamento dei limiti di legge.
 Il Dr. Xaaaaaaa revoca l'incarico al Prof. Xxxxxx per incompatibilità tra il ruolo di
 CTU e l'essere socio della società, la quale, guarda caso, aveva redatto e sottoscritto la
 Valutazione di Impatto Acustico per il Follia.
 25.09.98 Perizia ASL RM/E e P.M.P, discoteca vuota, valori accettabili
 Esposto circa l'esecuzione di lavori all'interno della discoteca, che hanno modificato
 lo stato dei luoghi
 Prosecuzione operazioni peritali C.T.U. Prof. Xxxxxx, discoteca vuota, valori
 accettabili. La sig.ra Marcucci afferma di udire ancora dei “bassi” disturbanti
 14.10.98 Proposta revoca Ordinanza Sindacale n.18737 del 03.04.98
 13.10.98 Dichiarazione ditta Pick-up s.r.l. di aver provveduto alla fornitura,
 installazione e taratura del sistema automatico di rilevazione pressione sonora:
 N.01 Sistema di limitazione con microfono monitor DATEQ mod. SPL3
 N.01 fonometro registratore CL2 01 db mod.SLS95 con stampante SEIKO
 Vedi stampata del 13.10.98
 30.10.98 Perizia di parte Ing. Xcccccc + 7,5 dBA
 Commissariato di Borgo richiesta all'ASL RM/E, Comando VV.UU XVII e Questura Div. Pol. Amm.va
 e Sociale di accertare quanto lamentato dalla condomina Sig.ra Guerrisi
 Esposto dei condomini al Commissariato di Borgo del permanere dell'inquinamento acustico
 Lettera all'Assessore Borgna
 Colloquio con il Dr. Calicchia, dirigente IV DIP., promette la richiesta d'installazione
 di un sistema di registrazione del suono
 ASL RM/E acquisisce copia stampata di tale registrazione per soli tre minuti alle ore 23,31
 17.11.98 X Dipartimento n. prot.111140 comunica che non risulta agli atti copia di
 dichiarazione d'impatto acustico, preliminare al rilascio del Nulla Osta
 18.11.98 IV DIP.prot.23363 richiesta certificazione limitatore e registratore e Nulla Osta

d'impatto acustico rilasciato dal X Dipartimento

20.11.98 Comunicazione Racc.A.R. del C.T.U. di ripresa operazioni peritali il giorno 27.11.98 alle ore 23,00

Richiesta all'ASL RM/E al fine di ottenere copia delle stampe del registratore

installato nella discoteca dal 12.10.98 e copia della Dichiarazione d'impatto acustico

Telegramma da F. Marcucci al C.T.U. circa impossibilità ad effettuare rilievi dal

27.11.98 al 03.12.98

18.12.98 la ASL RM/E effettua una perizia fonometrica a sorpresa e rileva nell'abitazione Marcucci valori di immissioni sonore oltre i limiti di norma; tale verifica incredibilmente rimane fine a se stessa e non viene neanche trasmessa al Dipartimento V per la dovuta disattivazione degli impianti di diffusione musicale.

Si nomina un nuovo CTU, la Dr.ssa Fossa, che facendo operare gli impianti

musicali a 92 decibel in pista, rileva nelle abitazioni più prossime, valori di

immissioni sonore oltre i limiti di norma; il Dr. Xaaaaaaa emette decreto penale di condanna nei confronti dell'amministratore Nffffff Nnnnnn.

richiesta al X Dip. di revoca del Nulla Osta di Impatto Acustico, perché variato lo

stato dei luoghi e degli impianti musicali. Nessun esito.

i VV.UU XII G.O. accertano in casa Marcucci: "musica martellante con particolare riferimento ai toni bassi".

il PMP, dietro richiesta del Dipartimento X, effettua in contraddittorio una verifica circa la congruità di quanto dichiarato nella Valutazione di Impatto acustico del 25.11.98; a seguito della quale il Dipartimento X revoca il Nulla Osta e il Dipartimento IV revoca le autorizzazioni per l'esercizio.

16.01.00 i VV.UU XII G.O. accertano in casa Guerrisi: "che in camera da letto e nel corridoio potevamo udire distintamente il suono di una musica martellante, in particolare erano udibili chiaramente i toni bassi".

14.02.00 la discoteca presenta una nuova Valutazione di Impatto acustico.

Con tempismo inusuale per la P.A., il 15.02.00 si riunisce la Commissione, composta da otto membri, di supposto tecnico al Dipartimento X, che dopo "attenta valutazione", come riportato nel verbale, ritiene accettabile tale relazione, per cui viene **rilasciato il giorno stesso un nuovo Nulla Osta.**

A dimostrazione della bontà di tali attente valutazioni, a distanza di soli tre giorni, in data 19.02.00, è stato accertato dai VV.UU. di zona il reato di disturbo alla quiete pubblica in casa Guerrisi al terzo piano e lo stesso successivamente in data 14.04.00. Né sono valse le controdeduzioni fatte nel ricorso avverso il rilascio di tale provvedimento, perché queste hanno valore, dicono i funzionari del X Dipartimento, secondo la legge 447/95, solo quando sono espresse nella Valutazione di Impatto Acustico dal tecnico competente in acustica

26.02.00 il terzo CTU, Dr.ssa D'Xaaaaa, nominato dal Giudice Dr.ssa Xmmmmm, in relazione al procedimento penale scaturito all'esposto del 1993, dopo tre mesi di continui rinvii delle prove fonometriche, nelle quali gli impianti non hanno mai operato in condizioni normali di esercizio e con affluenza di pubblico, accerta l'estrema facilità di manomissione del limitatore di potenza degli impianti musicali.

**23.10.00 l'Arpalazio congiuntamente all'ASL RM/E effettua una perizia fonometrica a sorpresa e rileva nell'abitazione Marcucci valori di immissioni sonore oltre i limiti di norma. Il Dipartimento V emette l'Ordinanza Sindacale di disattivazione degli impianti musicali
Il responsabile della discoteca asserisce che trattasi di guasto tecnico (come già accaduto nel 1998)**

02.11.00 esposto ai Carabinieri Via M. Clementi dei sigg.

09.11.00 il Dipartimento V sospende per 30 giorni la precedente Ordinanza Sindacale.

Dal 03.11.2000 al 27.11.2000 sono stati inviati nove fax di segnalazione di inquinamento acustico al X Dipartimento al V Dipartimento ed all'ASL RM/E. Nessun intervento.

- 03.12.00 (quindi, durante i 30 giorni di sospensione dell'Ord. Sind., come già accaduto nel 1998),
la ASL RM/E e l'Arpalazio, a richiesta del N.O.E., effettuano una perizia fonometrica a sorpresa e rilevano nell'abitazione Marcucci valori di immissioni sonore oltre i limiti di norma.
- 05.12.00 il Dipartimento X revoca il Nulla Osta.
- 07.12.00 il Dipartimento IV revoca le autorizzazioni.
- 08.12.00 su conforme proposta ASL, riprendeva efficacia l'Ordinanza Sindacale di disattivazione degli impianti musicali.
- 20.12.00 il titolare dell'attività presenta nuova Valutazione di Impatto acustico.
- 27.12.00 il titolare dell'attività presenta al TAR richiesta di sospensione delle revoche delle autorizzazioni.
- 29.12.00 il TAR ha concesso la sospensione fino al giorno dell'udienza del 10.01.2001.
- 28.12.00 l'ASL ha dato parere favorevole alla richiesta di sospensione dell'Ordinanza Sindacale di disattivazione degli impianti musicali.
- 29.12.00 il Dipartimento V ha concesso la sospensione per 15 giorni.
- 10.01.01 il TAR ha rigettato il ricorso presentato dal FOLLIA .
- 12.01.01 nostre controdeduzioni alla Valutazione di Impatto acustico del 20.12.2000, che segnalano, in particolare, la mancata osservanza delle indicazioni impartite dal Segretariato
- il Segretariato Generale del Comune di Roma indica al X Dipartimento le linee guida da adottare per una valida tutela dei disturbati .
- il X Dipartimento, facendo propri i concetti del Segretariato, ne richiede l'applicazione al Follia con risposta entro 7 giorni .
- 24.01.01 il X Dipartimento richiede al Follia, oltre a quanto già menzionato nella nota del 16.01.2001, delle rilevazioni fonometriche in contemporanea .
- 25.01.01 il Follia presenta al X Dipartimento l'integrazione della Valutazione di Impatto acustico del 20.12.2000
- 05.02.01 nostre controdeduzioni all'integrazione del 25.01.2001, che segnalano, nuovamente, l'assenza di tutte le indicazioni del Segretariato
- 06.02.01 riceviamo lettera del Follia, datata 02.02.2001, con la quale si richiedono perizie fonometriche nei nostri appartamenti .
- 12.02.01 diffida al Consiglio Ministri, Commissario Prefettizio, Segretariato Comune di Roma.
- 12.02.01 nota alla Commissione Inquinamento Acustico e alla dr.ssa Donatella Donati del X Dipartimento, con la quale si nega l'accesso per le perizie fonometriche negli appartamenti, in quanto non si può prescindere dagli interventi indicati dal Segretariato Comune di Roma.
- 12.02.01 nota all'Assessore all'Ambiente e al Dirigente il X Dipartimento.
- 12.02.01 nota al Ministro dell'Ambiente
- 14.02.01 fax di richiesta di intervento al Segretariato.
- 19.03.01 il X Dipartimento ha negato il Nulla Osta di Impatto Acustico.

In conclusione, fronte di:

sei condanne penali nei confronti dei gestori della discoteca per disturbo della quiete pubblica, tre procedimenti penali in corso per lo stesso reato, un ricorso al TARLAZIO

numerose perizie fonometriche effettuate dalla pubblica vigilanza, che attestano il superamento dei limiti di legge di immissioni sonore negli appartamenti sovrastanti,

sei provvedimenti di sospensione dell'attività musicale emesse dal V Dipartimento,

due provvedimenti di revoca del Nulla Osta di Impatto Acustico effettuati dal X Dipartimento,

due provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'attività musicale effettuati dal X Dipartimento,

risulta palese che l'attività svolta dalla discoteca "FOLLIA" è stata normalmente esercitata al di fuori delle norme previste dalla legge. Da quanto sopra appare chiaro che gli uffici del Comune di Roma preposti al rilascio del Nulla Osta di esercizio di discoteca si sono limitati alle sole verifiche formali degli atti prodotti per ottenere l'autorizzazione all'esercizio.

ALLEGATO 5) DISCOTECA “MEGLIO SOUL”

Esemplare il caso della discoteca “Meglio Soul”, in Roma, via G.Romagnosi 11/a, aperta in un primo tempo come piano-bar, in un garage e trasformata poi in discoteca negli anni '80.

Da allora innumerevoli sono stati i tentativi di difesa dei cittadini disturbati, con esposti, denunce, fonometrie e quant'altro.

Gli organi preposti, quando lo hanno fatto, hanno risposto con adempimenti formali, del tutto inutili, in quanto –immancabilmente- la situazione finiva per essere giudicata “in regola” e così il locale autorizzato a proseguire l'attività.

Anche in questo caso merita di essere segnalata la sperequazione di trattamento da parte degli organi di controllo nei confronti dei disturbatori e dei disturbati. Agli esposti di questi ultimi, la ASL competente ha sempre risposto dopo lunghe attese e molti solleciti.

Effettuato il sopralluogo, e constatato il superamento dei limiti di immissione e/o altre inadempienze, la medesima ASL sollecitava il locale a mettersi in regola e poi, passato altro tempo, chiedeva al V Dipartimento del Comune di Roma la sospensione dell'attività, che veniva tempestivamente ordinata. A questo punto la discoteca presentava una “formalmente” nuova Valutazione d'Impatto Acustico e prontamente la ASL richiedeva una sospensione dell'ordinanza di chiusura, immediatamente concessa, seguita da un'altrettanto veloce revoca della medesima: in sostanza il locale non ha mai interrotto l'attività (e le immissioni).

Nel caso del Meglio Soul le **denunce sono iniziate nel 1984**, seguite da lettere ed esposti agli Uffici Comunali ed anche al Sindaco, finché nel 1994 veniva presentato alla P.s: ed ai V.V.U.U. un ulteriore esposto con le firme di circa quaranta abitanti della zona.

Da allora si sono susseguite quattro ordinanze di chiusura, due revoche (provvisorie !) del Nulla-Osta di Impatto Acustico, altrettante revoche (provvisorie !) dell'autorizzazione all'esercizio, due decreti penali di condanna, innumerevoli accessi notturni dei Vigili Urbani che constatavano la grave rumorosità. Tutto ciò non è servito a nulla. La discoteca ha continuato tranquillamente ad operare, con il beneplacito del Comune di Roma, che –nonostante le conclamate irregolarità- ha continuato a rilasciare nulla-osta ed autorizzazioni.

Si tenga presente che il medesimo (Comune) è stato anche diffidato ad applicare il Regolamento di Polizia Urbana, che prevede la revoca della licenza in caso di abuso (come peraltro riportato in calce su tutte le autorizzazioni). Il provvedimento non è stato mai attuato.

Si è così arrivati alla sentenza n.28486 del Tribunale Civile di Roma, dell'agosto 2000: contrariamente a quanto sino ad allora asserito, il Giudice constatava la continuazione dell'inquinamento acustico per diversi anni, pronunciava inibitoria alle esecuzioni musicali per inidoneità del locale in questione e ne condannava i gestori ad un ingente risarcimento in favore dei disturbati.

Tutto ciò sembra non bastare per il Comune di Roma: mentre il IV Dipartimento, notificata la sentenza, non rinnovava l'autorizzazione all'esercizio (scaduta nelle more, non sospesa o revocata...), il X Dipartimento si rifiutava di revocare il Nulla-Osta di Impatto Acustico (che, in siffatte circostanze, veniva a riguardare un'attività esplicitamente vietata dal provvedimento del Magistrato) ma, anzi, pretendeva di effettuare nuovi rilevamenti fonometrici.

Nel frattempo la discoteca operava regolarmente, fino alla consueta pausa estiva.

Pattuglie dei V.V.U.U., intervenute nottetempo su chiamata dei disturbati, constatavano il perdurare dell'attività e la mancanza di autorizzazione, ma anziché provvedere alla chiusura ed alla denuncia ai sensi dell'Art. 666 C.P., consentivano il proseguimento dell'attività, considerando titolo valido all'esercizio la semplice domanda di voltura presentata al Comune di Roma.

Nonostante tale affermazione venisse categoricamente smentita dal IV Dipartimento del Comune di Roma (lettera del Dirigente il IV Dipartimento, Dr. Calicchia del 22-05-01 Prot.N.7525, la discoteca continuava ad operare).

L'Illegalità della situazione, l'inadeguatezza dell'applicazione della Legge da parte di quanti erano preposti ad assicurarne l'applicazione, il palese danno subito dal cittadino esposto alle immissioni ed il vantaggio economico sortito dalla controparte –che ha protratto un'attività senza sostenere l'onere dei necessari interventi di adeguamento- non hanno bisogno di ulteriori commenti.

Si allega un elenco di eventi e documenti relativi ad alcuni tra i momenti più salienti della vicenda, omettendo la documentazione completa la cui mole sarebbe altrimenti troppo voluminosa, ma che è, all'occorrenza, a disposizione:

- Lettera del Condominio di via Cesare Beccaria 88, del 24-02-1984;
- Lettera del Condominio citato alla Commissione di Vigilanza dei Locali Pubblici del 18-10-1989;
- Lettera, per il condominio, dell'Avv. D. Caggiano al Comandante del II Gr. dei V.V.U.U. del 24-01-90;
- Lettera al Sindaco di Roma del 13-07-1990;
- Lettera sollecito al Sindaco del 17-07-1990;
- Esposto alla X Ripartizione del Comune di Roma del 31-10-1990;
- Esposto alla P.S. ed ai V.V.U.U. (II Gruppo) firmato da circa quaranta cittadini;
- Ulteriore esposto alla X Ripartizione del 16-12-1994;
- Comunicazione da parte della ASL-RMA, indirizzata al Comandante del II Gruppo dei V.V.U.U. (prot. n.275/40 del 3-02-1995) comunicante che gli interventi di insonorizzazione ordinati non sono stati eseguiti;
- Ordinanza di chiusura per rumorosità N.33462 della VII Ripartizione del Comune di Roma del 24-05-95;
N.B.: La discoteca non ha mai chiuso.
- Rilievi fonometrici della commissione CAIMR del 13-06-1995, che constata il superamento dei limiti di legge ed impone limitazioni. (N.B.: mai attuate).
- Intervento notturno di una pattuglia dei V.V.U.U. del II Gruppo che constata la grave rumorosità all'interno dell'appartamento, in data 19-01-1996;
- Intervento come sopra, con lo stesso risultato, in data 6-10-1996;
- Intervento, come sopra, del 23-11-1996;
- Intervento, come sopra, del 7-12-1996;
- Comunicazione del 6-02-1997 da parte del II gruppo dei V.V.U.U. alla ASL-RMA, che segnala la forte rumorosità riscontrata all'interno dell'appartamento;
- Intervento del 15-03-1997 di pattuglia dei V.V.U.U. del II Gruppo, che constata -nottetempo- la solita grave rumorosità;
- Intervento del 4-05-1997 di pattuglia del IV Gruppo dei V.V.U.U.;
- Intervento del 21-10-1997 di pattuglia del II Gruppo dei V.V.U.U.;
- Decreto esecutivo di condanna N.261078 del 2-10-1997 a carico del gestore Xccccc Xrrrrrr.
- Fonometria del 28-11-1997 del PMP-Lazio, che certifica un superamento di 6,5 dB alle ore 1,00;
- Diffida da parte dell'ASL-RMA alla gestione della discoteca ad eseguire "le necessarie insonorizzazioni" (N.B.: mai eseguite);
- Decreto di condanna N.265258 del 20-02-1998 a carico del gestore Xccccc Xrrrrrr;
- Ordinanza di sospensione dell'attività del 29-04-1998 da parte del V Dipartimento del Comune di Roma (in pratica in coincidenza con la chiusura della stagione);
- Intervento in data 25-09-1998 di pattuglie della P.S. e dei V.V.U.U., che provvedono allo sgombero di circa duecento persone dal locale, abusivamente funzionante nonostante l'ordinanza di sospensione;
- Revoca dell'ordinanza di sospensione, il 26-10-1998;
- Intervento del 6-01-1999 di pattuglia del II Gruppo dei V.V.U.U. che constata la grave rumorosità (verbale n.2053);
- Intervento del 28-04-1999 di pattuglia del II Gruppo dei V.V.U.U. con eguale esito;
- Esposto del 30-04-1999 al Comando del II Gruppo dei V.V.U.U.;
- Diffida del 31-05-1999 a sospendere l'attività per mancanza di autorizzazione da parte del IV Dipartimento del Comune di Roma (nuovamente a conclusione della stagione);
- Rilascio di nuova autorizzazione in data 6-08-1999 (N.325 e N.330 da parte del IV Dip.);
- Intervento del 15-10-1999 di pattuglia del II Gruppo dei V.V.U.U. (verbale n.33438);
- Rilievi fonometrici del 19-11-1999 da parte della ASL-RMA;
- Rilievi fonometrici del 29-01-2000 da parte del PMP-Lazio;
- Revoca del Nulla-Osta di Impatto Acustico del 24-02-2000 da parte del X Dipartimento del Comune di Roma, in seguito al comprovato superamento dei limiti accertato nel corso delle due fonometrie predette;
- Consequente revoca delle autorizzazioni -in data 7-03-2000- da parte del IV Dipartimento;
- Rilascio di nuovo Nulla-Osta di Impatto Acustico il 17-07-2000 da parte del X Dipartimento;

-Sentenza del 25-08-2000 del Tribunale Civile di Roma dove si pronuncia inibitoria ad esecuzioni musicali nel locale in questione per la sua oggettiva inidoneità e si condanna la società di gestione al risarcimento dei danni;
-Comunicazione –in data 30-01-2001- della sentenza ai competenti Uffici Comunali;
-Intervento notturno (in data 19-03-2001) di pattuglia dei V.V.U.U. del II Gruppo, che –su chiamata del richiedente- interviene per constatare il funzionamento della discoteca nonostante la mancanza di autorizzazione all'esercizio;
-Richiesta di chiarimenti del 9-05-2001 e di intervento, indirizzata al IV Dipartimento del Comune di Roma, in merito alla suddetta apertura abusiva;
-Risposta del 22-05-2001 del IV Dipartimento del comune di Roma (Prot. N.7525) nella quale si precisa che la discoteca è priva di autorizzazione e che la richiesta di voltura non costituisce titolo valido per la prosecuzione dell'attività;

Il locale, nonostante diffide, sentenza e comprovate e costanti irregolarità, continua tranquillamente ad operare fino alla consueta pausa estiva. Si è in attesa della ripresa autunnale delle attività.